



N. R.G. 6145/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6145/2019** promossa da:

VINCENZO LEPORE, GIUSEPPE LEPORE, SONIA ZINFOLINO, con il patrocinio
dell'avv. PAOLO R. ROCCA e dell'avv. FRANCA COLLURA, elettivamente domiciliati in
Torino, in Corso F. Ferrucci n. 64, presso lo studio dell'avv. Paolo R. Rocca e dell'avv. Franca
Collura

ATTORI

contro

GIUSEPPE ADDANTE, con il patrocinio dell'avv. GUIDO DALMAZZONE e dell'avv.
MARCO ARES CERRATO, elettivamente domiciliato in Torino, in Corso Inghilterra n. 17 bis,
presso lo studio dell'avv. Guido Dalmazzone e dell'avv. Marco Ares Cerrato

CONVENUTO

**SAS BENSON IMMOBILIARE DI ADDANTE GIUSEPPE & C. in persona del Curatore
Speciale dott. Matteo Rellecke Nasi**, con il patrocinio dell'avv. prof. MAURIZIO IRRERA,
elettivamente domiciliata in Torino, in Corso Marconi n. 7, presso lo studio dell'avv. prof.
Maurizio Irrera

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per gli attori

Voglia il Tribunale ill.mo,

- previe le declaratorie del caso;

*- ammesse – occorrendo – le prove dedotte con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, cod. proc. civ.
depositata il 26 gennaio '21, con i testi ivi indicati;*





- rigettate le istanze istruttorie del convenuto per i motivi dedotti nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 cod. proc. civ. depositata il 16 febbraio '21, per i motivi tutti ivi indicati; ammessi gli attori alla controprova, nel denegato caso di ammissione, con i testi già indicati nella memoria istruttoria n. 2 citata;

- ribadite le contestazioni e l'opposizione alla produzione dei nuovi documenti di cui alla memoria n. 3 del convenuto, come da note scritte del 24 marzo '21, del 1° aprile '22 e del 12 luglio '22;

- reiterata l'istanza ex art. 153 c.p.c., occorrendo, per la produzione dei doc. 46 (matrice assegno per prestito personale) e 47 (ricevuta di ritorno della raccomandata del 30 giugno '15), già depositati con le note di udienza del 24 marzo '21;

- disposta eventuale C.T.U. per la determinazione del valore degli immobili sociali;

a) in principalità:

- accertare e dichiarare l'intervenuto scioglimento della s.a.s. Benson Immobiliare di Giuseppe Addante & C., o pronunciarne comunque lo scioglimento, per la volontà espressa in tal senso dai soci che hanno firmato la scrittura 11 ottobre '12, volontà cui l'attrice, sig.ra Sonia Zinfolino ha aderito in toto, sottoscrivendo l'atto di citazione;

- ove non accolta la domanda che precede, accertare comunque il dissidio insanabile tra i soci di Benson Immobiliare s.a.s., rilevante ex artt. 2323 - 2308 - 2272 cod. civ., dissidio che rende ormai impossibile il raggiungimento dei fini sociali; accertare quindi e dichiarare l'intervenuto scioglimento della società o pronunciarne comunque lo scioglimento;

- in ogni caso, dichiarato lo scioglimento di Benson Immobiliare s.a.s., determinare i rapporti dare/avere tra i soci e dividere i beni tra i soci secondo le modalità di scioglimento della comunione ordinaria ex art. 785 e ss cod. proc. civ. con gli opportuni conguagli (con riserva di formulare la richiesta di assegnazione);

- in subordine, dichiarato lo scioglimento di Benson Immobiliare s.a.s., porre in liquidazione la società (visti gli accordi della scrittura 11 ottobre '12) e nominare ex art. 2275 c.c. liquidatore il socio Giuseppe Lepore con il potere di porre in vendita gli immobili sociali al prezzo di mercato, avvalendosi di intermediari immobiliari primari, previa occorrendo determinazione del prezzo minimo a mezzo C.T.U.; con il potere altresì di locare gli immobili e, in caso di mancata vendita per oltre un anno, di assegnare i beni ai soci sulla base del prezzo minimo stabilendo dal C.T.U. disponendo gli opportuni conguagli (anche fiscali);

- dare atto che gli attori si riservano di chiedere in separato giudizio la condanna del sig. Giuseppe Addante a risarcire i danni cagionati alla società e ai soci dal comportamento esposto;

b) in ulteriore subordine:

previa determinazione a mezzo C.T.U. nominando del prezzo di mercato degli immobili indicati nella scrittura 11 ottobre '12 prodotta sub 3 (fatta eccezione per l'alloggio sito in Torino, largo Luca della Robbia n. 25, in quanto venduto prima d'ora), dichiarare tenuti e condannare/autorizzare la società convenuta e gli accomandatari in via disgiunta (incluso il convenuto G. Addante) a porre in vendita detti immobili al prezzo così determinato in breve termine prefiggendo e per il periodo di un anno dalla pubblicazione della emananda sentenza, disponendo in difetto l'assegnazione degli stessi ai soci sulla base del prezzo minimo stabilendo dal C.T.U. e disponendo gli opportuni conguagli (anche fiscali);

c) in ogni caso:

vinte le spese di causa, comprese quelle di C.T.U. e C.T.P., occorrendo.

Per parte convenuta sig. Giuseppe Addante

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, previe le declaratorie del caso e gli incumbenti di rito, contrariis rejectis, così giudicare,





in via preliminare: accertarsi l'incompetenza dell'Ecc.mo Tribunale adito in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 13 dello Statuto della sas Benson e, per l'effetto, pronunciarsi la pacifica e rituale compromettibilità in arbitri della presente controversia, per le causali di cui in atti;

in via principale: respingersi integralmente tutte le domande ex adverso formulate, tanto in via principale quanto in via subordinata, in quanto destituite di fondamento, tanto in fatto quanto in diritto;

in via istruttoria:

[...]

in ogni caso: con integrale vittoria dei compensi e delle spese tutte di lite, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15%, CPA, IVA (ove dovuta) e successive spese occorrente.

Per parte convenuta SAS Benson Immobiliare di Addante Giuseppe & C.

La Sas Benson Immobiliare di Addante Giuseppe & C. in persona del Curatore Speciale dott. Matteo Rellecke Nasi si pronuncia a favore dello scioglimento con il favore delle spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri Vincenzo Lepore, Giuseppe Lepore e Sonia Zinfolino hanno convenuto in giudizio, avanti il Tribunale delle Imprese di Torino, il sig. Giuseppe Addante e la SAS Benson Immobiliare di Addante Giuseppe & C. (d'ora in avanti per brevità "Immobiliare Benson" o semplicemente "Immobiliare") esponendo che i soci accomandatari sig.ri Vincenzo Lepore, Giuseppe Lepore e Giuseppe Addante hanno raggiunto un accordo, datato 11.10.2012, con il quale hanno pattuito di liquidare la società. Gli attori chiedono di dichiarare l'intervenuto scioglimento della società per la volontà espressa con la scrittura anzidetta nonché di dichiarare la sussistenza di un dissidio insanabile tra i soci il quale, ai sensi dell'art. 2272, n. 2 c.c., renderebbe impossibile il raggiungimento dei fini sociali.

Si è costituito in giudizio il sig. Giuseppe Addante il quale ha eccepito in via preliminare l'incompetenza del Giudice adito in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 13 dello Statuto della società chiedendo, in via principale, la reiezione delle domande attoree.

Integrato il contraddittorio nei confronti del curatore speciale dott. Matteo Rellecke Nasi, nominato ai sensi dell'art. 78, co. 2, c.p.c., vista la richiesta di parte attrice e ritenuta la possibilità di un conflitto di interessi tra la società rappresentata e il rappresentante, si è costituita in giudizio l'Immobiliare Benson, nella persona del curatore, la quale ha dichiarato che non sussistono motivi





ostativi all'accoglimento della domanda di scioglimento e della conseguente messa in liquidazione della società.

2. Gli attori hanno adito la Sezione Specializzata in Materia di Imprese del Tribunale di Torino.

Il precedente Giudice istruttore, dott.ssa Silvia Orlando, rilevato che la causa avesse ad oggetto lo scioglimento di una società di persone, ha rimesso la questione della competenza al Collegio il quale ha dichiarato che tale materia non rientra tra quelle per le quali è competente il Tribunale delle Imprese.

Si osserva che, con l'ordinanza del 2.3.2020, è stata ritenuta infondata l'eccezione di incompetenza per clausola arbitrale e il dott. Matteo Rellecke Nasi è stato nominato curatore speciale dell'Immobiliare.

Concessi i termini *ex art.* 183, co. 6, c.p.c. è stata sottoposta alle parti una proposta conciliativa e, nonostante siano stati concessi più rinvii per pendenti trattative, le parti non hanno comunque raggiunto alcun accordo.

Il nuovo Giudice istruttore dott.ssa Chiara Comune, subentrata al precedente, rilevato che il procedimento fosse maturo per la decisione, ha rimesso la causa in decisione.

3.L'eccezione preliminare sollevata dal convenuto sig. Giuseppe Addante deve essere rigettata.

L'odierna controversia ha ad oggetto lo scioglimento della società e tale materia non può formare oggetto di compromesso e di devoluzione ad arbitri trattandosi di materia indisponibile.

Lo scioglimento, invero, non investe soltanto l'interesse personale dei soci, ma quello generale al mantenimento in vita della società, in quanto riferibile anche ai terzi. Tale principio, già riconosciuto per le società di capitali, deve essere esteso anche a quelle di persone in quanto anch'esse rappresentano centri autonomi di rapporti intersoggettivi diversi e distinti rispetto a quelli facenti capo ai singoli soci (sul punto Cass. civ. n.18600/2011 Cass.12412/2000; Trib.Milano 14 febbraio 2016).

Si rileva, inoltre, che l'art. 13 dei Patti sociali dell'Immobiliare Benson è conforme all' art. 806 c.p.c. posto che le parti hanno statuito la devoluzione all'arbitro delle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili (doc. 2 all. att.).





L'ordinanza del 2.3.2020 viene confermata e l'eccezione è rigettata.

3.La domanda di parte attrice di pronuncia di scioglimento della società per la volontà espressa dai soci deve essere accolta.

La compagine sociale della sas Benson è così composta: Giuseppe Addante, socio accomandatario con quote pari al 50% del capitale sociale; Vincenzo Lepore, socio accomandatario con quote pari al 20% del capitale sociale; Giuseppe Lepore socio accomandatario con quote pari al 20% del capitale; Sonia Zinfolino socia accomandante con quote pari al 10% del capitale sociale (visura doc.1 attori).

Si premette che ai sensi dell'art. 7 dei Patti sociali per gli atti di straordinaria amministrazione della società occorre la firma congiunta di tutti i soci accomandatari e tale è la qualifica rivestita dai sig.ri Vincenzo Lepore, Giuseppe Lepore e Giuseppe Addante (doc. 2 all. att. e doc. 2 all. conv.).

L'oggetto sociale è la gestione di immobili.

Con la scrittura dell'11.10.2012 i soci accomandatari, in ossequio all'art. 7 dei patti sociali, hanno siglato un accordo col quale hanno stabilito di porre in liquidazione la Benson Immobiliare S.a.s. con successiva delibera da assumere entro il 31.3.2013 ponendo in vendita tutti i beni immobili di proprietà della società (doc. 3 all. att.).

La parte convenuta non contesta il significato della scrittura che d'altronde appare perspicuo.

4.Successivamente a tale accordo i soci sono entrati in conflitto in ordine al prezzo da stabilire per la vendita degli immobili della società e non hanno proceduto alla liquidazione.

Parte convenuta allega che l'intento di porre in liquidazione sarebbe stato reso vano dai fatti concludenti dei soci che avrebbero negli anni successivi posto in essere condotte inconciliabili con la volontà di chiudere la società.

L'assunto non è provato: dai documenti e soprattutto dalla corrispondenza scambiata tra le parti in questi anni non emerge alcun accordo sulla prosecuzione dell'attività sociale, mentre permane chiara la volontà dei soci di sciogliere la società.

Dalla documentazione prodotta in atti risulta che:





- i) i sig.ri Lepore, con comunicazione dell'8.1.2015, hanno invitato il convenuto ad onorare gli impegni assunti (doc. 7 all. att.);
- ii) il sig. Giuseppe Lepore, con comunicazione del 20.10.2016, ha rappresentato a tutti i soci di dover dare esecuzione all'impegno assunto con la scrittura privata rilevando l'impossibilità del sig. Addante a presenziare alla riunione che si sarebbe dovuta tenere il 19.10.2016 (doc. 9 all. att.);
- iii) il sig. Giuseppe Lepore, con raccomandata a/r del 15.6.2017, ha rappresentato al sig. Addante di voler intraprendere un'azione giudiziaria di risarcimento dei danni anche in ragione della mancata esecuzione dell'accordo (doc. 11 all. att.);
- iv) il sig. Giuseppe Lepore, con raccomandata a/r dell'1.8.2017, rilevata la perdurante inadempienza all'accordo dell'11.10.2012, ha invitato il convenuto a formalizzare il conferimento del mandato di vendita al geom. Mosso (doc. 12 all. att.);
- v) il difensore degli attori, con *mail* del 22.3.2018, rappresenta alla difesa avversaria che la scrittura dell'11.10.2012 non è stata adempiuta per colpa addebitabile al convenuto (doc. 14 all. att.);
- vi) il sig. Giuseppe Lepore, con le raccomandate del 5.10.2009 e seguenti, ha invitato più volte il sig. Giuseppe Addante a partecipare alle assemblee dei soci che erano state indette per sanare i conti societari e per procedere alla vendita di alcuni immobili (doc. 16 all. att.);
- vii) il difensore degli attori, con fax del 5.5.2017, rappresenta alla difesa avversaria il perdurare dell'inadempimento (doc. 21 all. att.);
- viii) il sig. Giuseppe Lepore, con raccomanda a/r del 14.7.2020 inoltrata a tutti i soci e al Centro Dental Ved S.r.l., conduttore di uno degli immobili di proprietà dell'Immobiliare, rappresenta che il sig. Addante ha violato gli accordi di cui alla scrittura privata (doc. 29 all. att.);
- ix) il sig. Giuseppe Lepore, con raddomandata a/r del 27.11.2020, rappresenta che il sig. Addante ha impedito l'esecuzione della scrittura privata a causa della "*ostinazione a sistemare gli immobili con valori oltremodo fuori mercato*" del convenuto (doc. 33 all. att.).

Come osservato, anche il convenuto ha confermato la volontà di sciogliere la società, in particolare ancora nelle missive del 28 luglio 2015 e 20 aprile 2018 ed ha dato diversi incarichi per la valutazione (doc.19 attori e 47 convenuto e docc.30a, 30 b e 30 c e 48 convenuto).





Dunque non ci è stato alcun accordo dei soci per revocare la volontà di scioglimento espressa nella scrittura, che è rimasta ferma, ma è sorto un dissidio profondo sui valori da attribuire ai cespiti immobiliari per la vendita e sulle modalità per procedervi, sicuramente acuito dai divergenti interessi della parti in ordine all'immobile di via Cigna che è locato alla società Centro Dental V.E.D., costituita dal sig. Giuseppe Addante con quote nominali pari ad euro 439,35 del capitale sociale e dal sig. Vincenzo Lepore, amministratore unico e rappresentante, con quote nominali pari ad euro 59.560,65 (doc. 5 conv.).

5. Le attività di gestione degli immobili sono proseguite in tutti questi anni in quanto necessarie per far fronte a spese, tasse o obbligazioni contrattuali nei confronti dei conduttori e dei creditori (in riferimento alla banca di vedano i docc. 37, 38 e 39-II all. att. e doc. 34 all. conv.)

In questa ottica possono interpretarsi:

- il giudizio contro il Condominio di via Cigna n. 13 per la nullità/annullamento di una delibera assembleare in punto di ripartizione dei costi di energia elettrica tra scale ed ascensore (doc. 23 all. conv.);
- la difesa nel procedimento che è stato instaurato da Equitalia Nomos S.p.a. già Riscossione Uno S.p.a. con il quale era stata richiesta la revoca *ex art.* 2901 c.c. dell'atto di compravendita con il quale era stata trasferita la proprietà dell'immobile sito in via Cigna n. 13 (doc. 24 all. conv.);
- le azioni subite o instaurate nei confronti dei conduttori (doc.25 conv; docc. 41, 42 e 43 all. att. e docc. 6 a), 18, 20 a), 20 b) e 20 c) conv.).

Anche l'acquisto della proprietà superficaria della porzione immobiliare facente parte del fabbricato condominiale sito in Torino in via San Donato n. 8, ove è sito uno degli immobili della Benson, appare strumentale alla risoluzione del problema catastale afferente tale area e dunque era atto prodromico per la messa in vendita dell'immobile, circostanze quest'ultime rappresentate al sig. Addante con le varie comunicazioni intercorse tra le parti e che non risultano smentite dai documenti (doc. 9 att. e doc. 29 conv.);

In conclusione si osserva che la società ha posto in essere quelle azioni che si sono rese necessarie al fine di garantire la gestione degli immobili nelle more della ricerca di modalità condivise di vendita dei cespiti.





Non emerge al contrario alcuna volontà di proseguire l'attività sociale.

In conclusione la domanda principale di parte attrice deve essere accolta, dichiarando lo scioglimento della società.

Il tribunale chiamato a giudicare in sede contenziosa in merito al verificarsi di una causa di scioglimento della società non può né procedere alla liquidazione né procedere alla nomina del liquidatore richiesta dai ricorrenti, atteso che tale potere – che ha natura integrativa della volontà dei soci – è riservato dall'art. 2275, co. 1, c.c. alla competenza del presidente del tribunale in sede di giurisdizione volontaria (Trib, Milano 16 novembre 2018 in Giurisprudenza delle Imprese).

5. Le spese seguono la soccombenza.

Le spese del giudizio vanno liquidate secondo i parametri attualmente vigenti (scaglione corrispondente “valore indeterminabile – complessità bassa) nei valori medi le quali sono aumentate in favore degli attori nella misura del 60% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale.

Non si provvede in questa sede in ordine alle spese del curatore, spese che saranno sostenute dalla società assumendo il curatore la veste di mandatario di coloro nel cui interesse è nominato (Cass.14447/2006).

PQM

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando,

accerta e dichiara lo scioglimento della società sas Benson Immobiliare di Addante Giuseppe & C., (C.F. e P.IVA 07989090019);

condanna il sig. Giuseppe Addante a corrispondere ai sig.ri Vincenzo Lepore, Giuseppe Lepore e Sonia Zinfolino le spese processuali che si liquidano in complessivi euro 12.185,60 per compensi, oltre CU, spese di notifica, rimborso spese forfettarie 15% e successive occorrente.

Torino, 21 settembre 2023.





Il Giudice
dott.ssa Chiara Comune

Arbitrato in Italia

